

CONVENZIONE DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO

(Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 Marzo 1998 n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento)

Con riferimento al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 11 Dicembre 1998 numero 509 concernente il Regolamento degli Istituti abilitati ad attivare i corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17 comma 96 della Legge 15 marzo 97 numero 127 e nel quadro di una assistenza didattica e scientifica.

tra

l'ISTEBA Istituto per lo Studio e la Terapia Psicoanalitica dei bambini e degli adolescenti (regolarmente riconosciuta con Decreto Ministeriale del 29/01/2001) con sede in Roma, Piazza della radio n. 43, CAP 00146, P.I. 03884831003, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente nella persona della Prof.ssa Elena Ternullo,

e

L'Azienda Sanitaria ASL 5 con sede legale in Oristano – Via G. Carducci n. 35, P.I. 00681110953, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Dr. Giovanni Panichi, nato a Lajatico (Pi) il 12/05/1949, nella sua qualità di Commissario;

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1 lett. a) della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si

impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore (numero di soggetti accolti 5).

Art. 2 Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' art. 18 comma 1 lett. d) della Legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile.

E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere le necessarie riserve per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da

consegnare al soggetto ospitante;

- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2;
2. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti

privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Art. 7 Durata

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente e senza modifiche se non disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza

Oristano, _____

Il Soggetto promotore:

ISTEBA (Istituto per lo Studio e la Terapia Psicoanalitica dei bambini e degli adolescenti)

Il Presidente

(Prof.ssa Elena Ternullo)

.....

Il Soggetto ospitante:

Il Rappresentante Legale della A.S.L. n. 5

Il Commissario

(Dr. Giovanni Panichi)

.....